



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Giurisprudenza

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27, che consente di anticipare nell'ultimo semestre degli studi universitari una parte del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro;

Vista la convenzione quadro nazionale stipulata 24 luglio 2013 dal MIUR e dal Ministero del Lavoro con l'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

Vista la convenzione stipulata il 19.9.2015 tra la Consulta Toscana degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, gli Ordini dei Consulenti del Lavoro delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Pistoia e Siena e l'Università degli Studi di Firenze, in attuazione della convenzione nazionale di cui al punto precedente;

Visto il patto formativo che dovrà essere stipulato tra professionista Consulente del lavoro e tirocinante, allegato al presente avviso e parte integrante di esso, concordato con la Consulta Toscana degli Ordini dei Consulenti del Lavoro in rappresentanza degli Ordini professionali sopra indicati

DECRETA

l'emanazione del seguente avviso per selezionare gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali che potranno svolgere un periodo di formazione presso studi di consulenti del lavoro iscritti agli Ordini professionali sopra menzionati. Il numero di posti disponibili presso gli studi professionali è così distribuito:

Arezzo	3
Grosseto	2
Livorno	3
Lucca	4
Massa Carrara	2
Pisa	3
Prato	4
Pistoia	2
Siena	3

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere alla selezione gli studenti che:
 - a) si siano iscritti nell'a.a. 2014/15 o 2015/16 al primo anno o comunque appartengano alle coorti 2014/15 o 2015/16 del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;

- b) siano regolarmente iscritti per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
 - c) abbiano superato al momento del colloquio selettivo tutti gli esami del primo e del secondo anno.
2. Ai fini della selezione verrà valutato il percorso di studi effettuato (crediti formativi acquisiti, media dei voti riportati), nonché, attraverso il colloquio, verranno valutate l'attitudine e la motivazione ad effettuare il tirocinio.

Art. 2 - Durata del Tirocinio e riconoscimento CFU

1. Il tirocinio avrà la durata di 300 ore, da svolgere entro un semestre. Come previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studi in Scienze dei Servizi Giuridici, ad esso consegnerà l'acquisizione di 12 CFU. Le ore di pratica svolte saranno inoltre riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro cui è iscritto il professionista e computate ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata dei restanti 12 mesi.
2. In conformità con la Convenzione stipulata il 19 settembre 2015 tra la Consulta Toscana degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, gli Ordini sopra richiamati e l'Università degli Studi di Firenze e in conformità con l'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012, dopo il compimento delle ore di tirocinio svolte ai sensi dei due commi precedenti, lo studente può interrompere il tirocinio per concludere il proprio percorso di studi universitario, per riprenderlo eventualmente dopo la laurea. L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, pena il mancato riconoscimento ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione del periodo svolto prima del conseguimento della laurea.
3. La prosecuzione del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro deve riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, fermo restando comunque il termine di nove mesi di cui al comma precedente.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato e dovrà essere indirizzata al Presidente della Scuola di Giurisprudenza – via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze e **dovrà in ogni caso pervenire alla Scuola di Giurisprudenza entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16 aprile 2018.**
2. La presentazione delle domande potrà essere effettuata a mano direttamente al personale della Segreteria della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette n. 32 – edificio D1 – secondo piano negli orari seguenti: lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30, martedì dalle 15 alle 16,30), oppure, entro lo stesso termine, la domanda potrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo scuola@giurisprudenza.unifi.it, esclusivamente dalla casella di posta elettronica assegnata agli studenti dall'Università (nome.cognome@stud.unifi.it), come allegato in formato pdf; alla email deve essere allegata inoltre copia di un documento di identità dello studente, in corso di validità. Non saranno prese in considerazione domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi da nome.cognome@stud.unifi.it o prive del documento di identità.

3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di matricola presso l'Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini della selezione, il proprio recapito telefonico, l'indirizzo e-mail istituzionale;
 - b) di essersi iscritto nell'a.a. 2014/15 o 2015/16 al primo anno o comunque appartenere alle coorti 2014/15 o 2015/16 del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
 - c) di essere regolarmente iscritto per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici, curriculum consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
 - d) di avere superato al momento del colloquio selettivo tutti gli esami del primo e del secondo anno.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco degli esami sostenuti, con l'indicazione dei voti riportati.

Art. 4 – Procedure per la selezione

Una Commissione nominata dal Presidente della Scuola, cui parteciperà anche un Consulente del lavoro indicato dalla Consulta Toscana dei Consulenti del Lavoro, selezionerà i candidati, accertando, attraverso la valutazione della documentazione allegata alla domanda e il colloquio, il possesso dei requisiti richiesti e la idoneità al tirocinio, redigendo una graduatoria.

Il colloquio avrà luogo **in data 8 maggio 2018 alle ore 10.30 nell'aula D5/1.11, Edificio D5, primo piano, via delle Pandette 21 Firenze.**

Gli esiti saranno pubblicati sul sito della Scuola di Giurisprudenza. Gli studenti idonei sceglieranno la sede di destinazione in relazione alla loro posizione di graduatoria. La Commissione provvederà all'individuazione dello studio presso il quale lo studente svolgerà il tirocinio.

Una volta effettuata la selezione il tirocinio verrà avviato e si svolgerà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al tirocinio curriculare e dal Patto formativo tra il professionista e lo studente, allegato al presente avviso e parte integrante dello stesso, che verrà sottoscritto da entrambe le parti.

Tanto gli studi professionali che il singolo tirocinante dovranno impegnarsi a dichiarare, prima dell'inizio del tirocinio, l'assenza tra loro di rapporti di parentela fino al 4° grado.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Silvia Cecconi, Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette n. 32, 50127 Firenze.

Art. 6 –Pubblicità

L'avviso sarà pubblicato nella sezione 'news' del sito della Scuola <http://www.giurisprudenza.unifi.it> e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 7 –Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di

protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, così come modificato con Decreto del Rettore n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Firenze, 15 marzo 2018

Prot. 44031-V/6.36 – Rep. 3083/2018

Il Presidente
(prof. Paolo Cappellini)

**PATTO FORMATIVO TRA IL PROFESSIONISTA (indicare nome e cognome),
CONSULENTE DEL LAVORO ED IL SIG. (indicare nome e cognome del Tirocinante)**

Tra il consulente del lavoro(di seguito indicato anche come Professionista) e (di seguito indicato anche come Tirocinante), si pattuisce quanto segue.

Premesso che:

- a) il Praticantato è lo strumento essenziale per l'apprendimento della conoscenza teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione, e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale;
- b) l'opportunità di svolgere un semestre di Pratica per l'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro durante l'ultimo anno di studi universitari, ancor prima di possedere il titolo di studio, offre al discente la duplice opportunità esperienziale di conoscere l'aspetto pratico della professione, ancorché esercitando ed incrementando le conoscenze didattiche acquisite ed in continuità con la frequenza universitaria, nonché di riservarsi la facoltà di completare o meno l'intero percorso di praticantato successivamente al conseguimento del titolo accademico;
- c) l'accordo stipulato tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro- Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana - e l'Università di Firenze, attua l'opportunità di cui alla lettera b) delle presenti premesse;
- d) il presente patto disciplina espressamente la tipicità del particolare semestre di tirocinio, senza escludere i contenuti e gli obblighi tipici previsti dal **“Regolamento sul Tirocinio obbligatorio per l'accesso alla Professione di Consulente del lavoro”** (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n.347 del 23 Ottobre 2014 con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 Ottobre 2014, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.6 del DPR 137/2014), in vigore dall'1/1/2015, compatibili con il presente patto.

Tutto quanto premesso

le parti, come sopra individuate, assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del presente **patto formativo**, in ottemperanza e attuazione della apposita Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Firenze in data 19 settembre 2015

1) Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello Studio, i rapporti con i Clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista riconosce al Tirocinante il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata a conoscere e formare un Libero Professionista, contestualmente alla regolare frequenza del suo percorso universitario.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in e opera dal al con orario di apertura dalle alle

2) Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a rispettare i seguenti doveri:
 - Frequentare lo Studio e gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza richiesta dal proprio ruolo;
 - Osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza;

- Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione. Si richiama a tal proposito l'art. 11 del Regolamento citato in premessa che espressamente recita *“I Praticanti, ai sensi dell'art.6 comma 8 del DPR 137/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”*;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio;
- Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo;
- Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato;
- Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti legittimamente interruttivi dello svolgimento del rapporto di praticantato, (*vedi art. 7 del Regolamento- Le interruzioni del periodo di Tirocinio*);
- Aderire all'invito a colloquio eventualmente richiesto dal Consiglio Provinciale presso il quale risulta iscritto il dante pratica.

3) Formazione e iscrizione al Registro Praticanti

1. Al fine di favorire l'esperienza tipica a cui è finalizzato il presente patto il Tirocinante, oltre ad operare secondo le direttive del Professionista privilegiando le aree specificamente individuate, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto.
2. Il presente patto formativo, previa valutazione dell'Unità didattica del Tirocinante impegna il tirocinante ad iscriversi nel Registro Praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale ove risulta iscritto il professionista dante pratica.
3. Nella fattispecie l'iscrizione è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il discente confermi la volontà di completare il Tirocinio Professionale per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel Registro Praticanti sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.
4. Le ore di frequenza dello Studio del professionista sono contenute in numero di 300 nell'arco del semestre considerato, comprensive della partecipazione a convegni o ad altre iniziative formative organizzate dal Consiglio Provinciale. La suddetta partecipazione sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

4) Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Tirocinante.
2. Nel corso del periodo di durata del presente patto formativo potranno essere attuati strumenti di valutazione ed autovalutazione per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, *ad adiuvandum*, per l'efficacia della speciale pratica e delle sue finalità.

5) Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico svolte dal Tirocinante, dovranno essere registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Tirocinante e controfirmato dal Professionista.

6) Relazioni finali

1. Al termine del semestre il Tirocinante predisporrà una Relazione finale, controfirmata dal Consulente del Lavoro dante pratica, che dovrà essere prodotta al Referente per i tirocini e al

Presidente del Corso di laurea ai fini della attribuzione dei crediti formativi a valere sul curriculum universitario.

7) Durata del praticantato integrale e rapporto orario

1. Il praticantato per accedere agli esami di abilitazione ai fini dell'esercizio della Professione, così come disciplinato dalla Legge e dall'apposito Regolamento, è di mesi 18 di effettiva pratica da svolgere su base settimanale; potrà essere gestito anche per periodi multi periodali, ma non può essere inferiore a complessive 1.560 ore di frequentazione dello Studio Professionale nell'arco dei 18 mesi.
2. Il presente patto formativo, prevedendo un impegno pari a numero 300 ore nell'arco del semestre di riferimento, comporta un "debito orario" di 220 ore sul periodo connesso alla specialità del rapporto, per la contestuale frequenza del percorso universitario.
3. Qualora il Tirocinante confermi il completamento del tirocinio professionale nel termine di mesi nove dalla conclusione del presente patto previo conseguimento del titolo accademico, detto debito orario dovrà essere sanato nell'arco dei successivi 12 mesi di Tirocinio Professionale spalmandolo in aggiunta alle 1040 ore formative obbligatorie del periodo.

8) Gratuità del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcuna erogazione da parte del Professionista.
2. In conformità alle vigenti disposizioni normative il corrispettivo a titolo di rimborso spese o similamente a borsa di studio, è d'obbligo a decorrere dal settimo mese di praticantato e sino al termine dei 18 mesi.

9) Assenza di rapporti di parentela

Il Professionista e il Tirocinante devono dichiarare, prima dell'inizio del tirocinio, l'assenza tra di loro di rapporti di parentela fino al 4° grado.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del lavoro iscritto al n° dell'Albo di e il sig., individuato come Tirocinante e viene altresì convalidato da, consulente del lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di

..... li



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Giurisprudenza

DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL'AVVISO EMANATO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Prot. 44031-V/6.36 – Rep. 3083/2018

Al Presidente della Scuola
di Giurisprudenza
Via delle Pandette, 32
50127 Firenze

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)

CODICE FISCALE **MATRICOLA N°**

CHIEDE

di partecipare alla selezione per svolgere un periodo di formazione presso studi di consulenti del lavoro iscritti all'Ordine delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Pistoia, Siena, secondo le modalità previste dall'avviso emanato dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza con Prot. n. Rep. del

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio,

DICHIARA, ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere nato apr.)
 - il
 - di essere residente a (pr.)
 - via n CAP
- con recapito agli effetti del concorso:
- via n CAP
 - città (pr.)
 - tel./cell.
 - e-mail

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

DICHIARA INOLTRE

- di essersi iscritto nell'a.a. 2014/15 ☐ 2015/16 ☐ al primo anno del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali, dell'Università degli Studi di Firenze;
- di essere iscritto per l'a.a. 2017/2018 al terzo anno del Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici, curriculum consulente del lavoro e delle relazioni industriali dell'Università degli Studi di Firenze;
- di aver sostenuto e superato tutti gli esami del primo e secondo anno del corso di laurea o di essere in grado di farlo entro la data del colloquio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

.....
(data)

.....
(firma)